Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 3 aprile 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(3805)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1976, n. **73.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Valera Maria Pierina in favore dell'Opera mutilatini don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 25 gennaio 1973 pubblicato a rogito dott. Mario Donati, notaio in Clusone (Bergamo), in data 31 luglio 1973, n. 16331 di repertorio, n. 5612 di raccolta, registrato a Clusone il 9 agosto 1973 con il n. 516, vol. 111-I, consistente in un fabbricato sito in Milano, via Chiesa Rossa n. 31, con annessi mq 70 di terreno del valore presunto di lire 5.000.000, censito al mappale n. 903, gg. 13 sub 1/2, di mq A 114.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1976, n. **74.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Martino e di San Michele arcangelo, in Sansepolcro.

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Sansepolcro 1° maggio 1974, integrato con dichiarazione 9 ottobre 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in località Val d'Afra del comune di Sansepolcro (Arezzo), e di San Michele arcangelo, in frazione Montagna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 32.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni 17 e 18 luglio 1975 alcuni comuni in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Albino, Berbenno, Bossico, Brembilla, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Costa Valle

Imagna, Fiorano sul Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peja, Sant'Omobono Imagna e Vertova della provincia di Bergamo nei giorni 17 e 18 luglio 1975 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Albino, Berbenno, Bossico, Brembilla, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Costa Valle Imagna, Fiorano sul Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peja, Sant'Omobono Imagna e Vertova della provincia di Bergamo nei giorni 17 e 18 luglio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 271

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Sostituzione di un componente la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1974;

Vista la necessità di sostituire il dott. Alberto Battaglini, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, destinato ad altro incarico, con il dott. Giovanni Salvia, attuale capo dei servizi zootecnici giusta la comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Salvia sostituisce il dott. Alberto Battaglini nella commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale capo dei servizi zootecnici in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'atto della liquidazione del compenso di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1974 spettante al predetto dott. Giovanni Salvia saranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 202

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Uronefros », della ditta Istituto farmacoterapico nazionale, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4709/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 19 ottobre 1957, con il quale venne registrata, al n. 13042, la specialità medicinale denominata « Uronefros » (soluzione), a nome della ditta Istituto farmacoterapico nazionale, con sede in Napoli, via Medina, 40, preparata nell'officina farmaceutica della ditta medesima, sita in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133, ora a nome della ditta Farmacoterapica del dott. Roberto Battista, con sede ed officina farmaceutica in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Uronefros » (soluzione), n. 13042, concessa, con provvedimento in data 19 ottobre 1957, già a nome della ditta Istituto farmacoterapico nazionale, con sede in Napoli, via Medina, 40, ora della ditta Farmacoterapica del dott. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Litteiol », della ditta Pemca, in Torino. (Decreto di revoca n. 4710/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1958, con il quale fu registrata, al n. 14442 la specialità medicinale « Litteiol » confetti, a nome della ditta Pemca, con sede in Torino, via Mantova, 36, ora piazza Castello, 99, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Litteiol » confetti, n. 14442, concessa, con decreto ministeriale in data 12 novembre 1958, a nome della ditta Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99, già via Mantova, 36.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Urolitol », della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi, in Vallecrosia. (Decreto di revoca n. 4716/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1960, con il quale venne registrata, al n. 17303, la specialità medicinale denominata « Urolitol » della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi, con sede in Vallecrosia (Imperia), preparata nell'officina farmaceutica San Simone, con sede in Torino, via Caltanissetta, 10;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urolitol », n. 17303, concessa, con decreto in data 7 maggio 1960, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi, con sede in Vallecrosia (Imperia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3425)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bromosedolo Ofi », della ditta Opera farmaceutica italiana, in Genova. (Decreto di revoca n. 4715/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 novembre 1953 e 11 febbraio 1952, con i quali venne registrata al n. 5361, la specialità medicinale « Bromosedolo Ofi » a nome della ditta Opera farmaceutica italiana, con sede in Genova, via Robino, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bromosedolo Ofi » n. 5361, concessa con provvedimenti in data 10 novembre 1953 e 11 febbraio 1952, a nome della ditta Opera farmaceutica italiana, con sede in Genova, via Robino, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Urossalina », della ditta Farmaceutici Lenza, in Casoria. (Decreto di revoca n. 4711/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto con il quale venne registrata al n. 11955, in data 8 settembre 1960, la specialità medicinale « Urossalina » polvere, flacone da gr 100, a nome della ditta Farmaceutici Lenza, con sede in Napoli, via Pontenuovo, 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta medesima;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Urossalina » polvere, flacone da gr 100, n. 11955, concessa, con decreto in data 8 settembre 1960, a nome della ditta Farmaceutici Lenza, con sede in Napoli, via Pontenuovo, 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

(3421) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reumofene », della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., in Roma. (Decreto di revoca n. 4714/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 febbraio 1965 e 23 maggio 1966, con i quali furono registrate, rispettivamente ai numeri 7299 e 7299/A, la specialità medicinale denominata « Reumoblitz » compresse e relativa categoria supposte, ora aventi la nuova denominazione di « Reumofene » della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale « Reumofene » (già « Reumoblitz ») compresse e relativa categoria « Reumofene » (già « Reumoblitz » supposte), numeri 7299 e 7299/A, concesse con provvedimenti in data 13 febbraio 1965 e 23 maggio 1966, a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

(3423) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tripirin », della ditta Perkins Chemical Company, in Torino. (Decreto di revoca n. 4712/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali in data 19 settembre 1961 e 25 ottobre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 13487 e 13487/A rispettivamente la specialità medicinale « Tripirin » confetti e la relativa categoria supposte a nome della ditta Perkins Chemical Company, con sede in Torino, via Passo Buole, 166, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale « Tripirin » confetti e la relativa categoria supposte, concesse ai numeri 13487 e 13487/A rispettivamente con decreti ministeriali in data 19 settembre 1961 e 25 ottobre 1961, a nome della ditta Perkins Chemical Company, con sede in Torino, via Passo Buole, 166.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3422)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Algisol », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4722/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1961, con il quale fu registrata al n. 17810 la specialità medicinale denominata « Algisol » (compresse), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione n. 17810 della specialità medicinale denominata « Algisol » (compresse), concessa, con provvedimento in data 8 febbraio 1961, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

(3430) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eupulmo », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4723/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 marzo 1956 e 1° agosto 1956, con i quali furono registrate ai numeri 10414, 10414/A, 10414/B rispettivamente le specialità medicinali « Eupulmo » (fiale) e relative categorie « Eupulmo » (supposte per adulti) e « Eupulmo » (supposte per bambini) a nome della ditta Laboratorio Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni numeri 10414, 10414/A, 10414/B rispettivamente della specialità medicinale « Eupulmo » (fiale) e relative categorie « supposte per adulti » e « supposte per bambini », concesse con provvedimenti in data 14 marzo 1956 e 1° agosto 1956, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3431)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1976.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, che modifica e integra la legge suddetta;

Visto il decreto interministeriale in data 24 settembre 1965, pubblicato unitamente allo statuto consortile, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 9 ottobre 1965, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno;

Vista la legge 19 dicembre 1973, n. 837;

Vista la deliberazione n. 21/66 del 10 dicembre 1973, adottata dall'assemblea del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 1, 4 e 6 dello statuto consortile;

Vista la deliberazione n. 23/75 del 5 maggio 1975, adottata dall'assemblea del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 19 e 21 dello statuto consortile;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 19 e 21 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno nei termini indicati nelle delibere n. 21/66 del 10 dicembre 1973 e n. 23/75 del 5 maggio 1975, nelle premesse citate e che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 19 e 21 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno vengono così modificati:

Art. 1. — E' costituito, con sede legale in Longarone, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, previsto dal secondo comma dell'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Fanno parte del Consorzio:

a) la provincia di Belluno;

b) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

c) il consorzio dei comuni appartenenti al bacino imbrifero montano del Piave della provincia di Belluno;

d) i comuni di Longarone e Castellavazzo;

e) l'associazione di operatori economici per lo sviluppo industriale della provincia di Belluno (A.S.I.B.);

f) il comune di Feltre;

g) il comune di Sedico;

h) il comune di Pieve d'Alpago;

i) il comune di La Valle Agordina.

Saranno successivamente ammessi a far parte del Consorzio altri comuni della provincia di Belluno territorialmente interessati alle sedi di agglomerazione che verranno determinate con provvedimento della regione ai sensi dell'art. 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Possono inoltre far parte del Consorzio altri enti sia pubblici che di natura privata, che siano interessati alla ricostruzione delle zone danneggiate dalla catastrofe del Vajont ed allo sviluppo economico e sociale del comprensorio indicato al precedente comma.

Art. 3. — Il Consorzio ha lo scopo di realizzare il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, previsto dall'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Spetta al Consorzio provvedere all'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate alle sedi di agglomerazione industriale, nonché all'esecuzione delle opere di sistema-

zione ed urbanizzazione delle aree stesse ed alla loro destinazione in base ai piani di assegnazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenendo in considerazione le istanze delle aziende distrutte o comunque danneggiate compatibilmente con le esigenze di una razionale sistemazione delle aziende richiedenti in ciascuna sede di agglomerazione.

Inoltre il Consorzio delibera sui progetti presentati dalle nuove imprese che chiedono di insediarsi nel nucleo di industrializzazione ai sensi dell'art. 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e li sottopone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'assegnazione del contributo e del finanziamento previsti alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo.

Il Consorzio può assumere qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, compresa la facoltà di contrarre mutui e di effettuare ogni altra operazione finanziaria.

Art. 4. — Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei partecipanti.

I conferimenti sono determinati nella seguente misura:

provincia di Belluno	L. 5.000.000
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno	» 5.000.000
consorzio dei comuni appartenenti al bacino imbrifero montano del Piave di Belluno	» 5.000.000
comune di Longarone	» 2.000.000
comune di Castellavazzo	» 500.000
associazione di operatori economici per lo sviluppo industriale della provincia di Belluno (A.S.I.B.)	» 2.500.000
comune di Feltre	» 3.000.000
comune di Sedico	» 2.000.000
comune di Pieve d'Alpago	» 2.000.000
comune di La Valle Agordina	» 2.000.000

Il patrimonio sarà inoltre incrementato:

a) dai conferimenti di nuovi enti, nella misura che sarà stabilita a norma dell'art. 12;

b) da ulteriori apporti dei consorziati;

c) da eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di enti pubblici che di privati;

I proventi del Consorzio sono costituiti:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;

b) dalle erogazioni che saranno effettuate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dell'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

c) dal realizzo per vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;

d) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai vari proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese.

Nella prima fase di attività, il Consorzio potrà utilizzare, salvo successivo reintegro, parte dei conferimenti suddetti, per provvedere alle spese indifferibili ed urgenti di organizzazione o di funzionamento.

Art. 6. — L'assemblea dei consorziati è costituita:

a) dal presidente del Consorzio;

b) dai membri nominati dagli enti consorziati fra persone aventi requisiti di sicura ed accertata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

I membri dell'assemblea durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.

In caso di impedimento, di dimissione o di revoca di un membro, o di sua nomina a presidente del Consorzio ai sensi del successivo art. 8, l'ente consorziato che lo ha nominato provvederà alla sostituzione.

Tutti i consorziati hanno diritto di nominare almeno un membro dell'assemblea. In ogni caso la nomina di non meno di tre quarti dei componenti dell'assemblea spetta agli enti pubblici.

I membri nominati a norma della lettera *b*) del primo comma sono così distribuiti:

provincia di Belluno	n. 3
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno	» 3
consorzio dei comuni appartenenti al bacino imbrifero montano del Piave della provincia di Belluno	» 3
comune di Longarone	n. 4
comune di Castellavazzo	» 4
associazione di operatori economici per lo sviluppo industriale della provincia di Belluno (A.S.I.B.)	» 3
comune di Feltre	» 3
comune di Sedico	» 3
comune di Pieve d'Alpago	» 3
comune di La Valle Agordina	» 3

Nel caso di ammissione di nuovi enti a norma dell'art. 12, lettera *d*), i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principi stabiliti al quarto comma del precedente articolo.

L'ammissione di nuovi enti e la determinazione dei rispettivi rappresentanti saranno deliberate dall'assemblea.

Alle sedute dell'assemblea deve essere invitato il provveditore alle opere pubbliche di Venezia.

Alle sedute dell'assemblea possono essere invitate le organizzazioni sindacali.

Alle sedute dell'assemblea assiste inoltre il direttore del Consorzio.

Art. 7. — Il consiglio direttivo è composto dal presidente del Consorzio e da sei membri eletti dall'assemblea nella sua prima riunione tra i propri componenti.

I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque esercizi.

La scadenza dei consiglieri, in qualunque tempo nominati, si verifica con la rinnovazione dell'assemblea, ma essi rimarranno comunque in carica fino alla loro sostituzione per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione del Consorzio.

Alle riunioni del consiglio direttivo deve essere invitato il provveditore alle opere pubbliche di Venezia.

Possono essere sentite le organizzazioni sindacali in ordine alle domande di insediamento.

Alle sedute del consiglio assiste il direttore del Consorzio.

Art. 8. — Il presidente del Consorzio viene eletto dall'assemblea nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti della stessa.

In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da altro membro del consiglio direttivo designato dall'assemblea.

Il presidente dura in carica cinque esercizi.

Si applica per il presidente il disposto di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 19. — L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21. — Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Al suddetto Ministero saranno trasmesse, per l'esercizio dei compiti di cui sopra, tutte le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea concernenti la materia di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) dell'art. 12 del presente statuto, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tali deliberazioni si intenderanno approvate se il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 12 saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro.

(3659)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Sospensione degli effetti del decreto ministeriale 9 ottobre 1975 concernente la soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 23 ottobre 1975, con il quale è stata disposta la cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio delle imposte dirette di Agnone a far data dal 1° gennaio 1976;

Considerata la impossibilità di effettuare il trasferimento degli atti e delle attrezzature dall'ufficio di Agnone in relazione a circostanze di fatto rappresentate dagli organi periferici;

Considerata l'oportunità che il predetto ufficio continui a svolgere l'indicata attività fino al 31 dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono sospesi gli effetti del decreto ministeriale indicato in premessa fino al 31 dicembre 1976 e conseguentemente l'ufficio di Agnone continua l'attività transitoria prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: STAMMATI

(3849)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Sospensione degli effetti del decreto ministeriale 18 novembre 1975 concernente la soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casacalenda.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 25 novembre 1975, con il quale è stata disposta la cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici delle imposte dirette di Casacalenda e Guglionesi a far data dal 1° gennaio 1976;

Considerata la impossibilità di effettuare il trasferimento degli atti e delle attrezzature dall'ufficio di Casacalenda in relazione a circostanze di fatto rappresentate dagli organi periferici;

Considerata l'opportunità che l'ufficio delle imposte dirette di Casacalenda continui a svolgere l'indicata attività fino al 31 dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono sospesi gli effetti del decreto ministeriale indicato in premessa fino al 31 dicembre 1976 limitatamente all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casacalenda e conseguentemente detto ufficio continua la attività transitoria prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: STAMMATI

(3850)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1976.

Adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone la variazione della misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ha subito una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione;

Vista la nota n. 1350 del 22 gennaio 1976, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) relativo all'anno 1975 è risultato pari a 171,3, con una variazione in aumento del 17,2 per cento rispetto a quello dell'anno 1974, pari a 146,2;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, con il quale le pensioni a carico del Fondo anzidetto, in atto al 31 dicembre 1974, sono state adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, in misura pari alla variazione percentuale verificatasi nell'indice medio annuo del costo generale della vita per l'anno 1974 rispetto all'anno 1973;

Considerato che si sono determinate le condizioni previste dall'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1976, ad un ulteriore adeguamento al costo della vita delle pensioni erogate dal suddetto Fondo di previdenza;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in atto al 31 dicembre 1975, è aumentato in misura pari al 17,2 per cento.

La perequazione di che trattasi non spetta ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1975.

Ai fini dell'applicazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(3807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Val Bisagno, in Genova

Con decreto ministeriale 26 marzo 1976 la società cooperativa Val Bisagno, in Genova, costituita per rogito dott. Luigi Vittorio De Martini in data 2 luglio 1945, n. 5092 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Della Valle.

(3890)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1976, n. 10.813/10089.G.85 (17), la sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito di L. 300.000 disposto dalla defunta signora Sabina Clama Schimidburg con testamento olografo 24 novembre 1972, pubblicato il 2 aprile 1973 per atti del notaio dott. Gaetano Ruffo, n. 140061 di repertorio e registrato a Verona il 20 aprile 1973 al n. 2634.

(3892)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, n. 1346/A.E., registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1976, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 37, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 7 settembre 1972 dalla società Sanfranco in persona dei soci Colomba Gamberino ved. Papa, da Santino Papa e Francesca Papa avverso il provvedimento 31 marzo 1972, dell'ufficio del genio civile di Varese, con cui veniva revocata la concessione di area demaniale occorrente per la copertura del torrente Fignano, assentita con decreto 3 novembre 1942, n. 5146, dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Varese alla ditta Paolo Papa.

(3891)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976, registro n. 2 Turismo, foglio n. 55, sono stati dichiarati inammissibili, previa loro riunione, i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, proposti dal direttore di sezione dott. Antonino Di Luca in data 28 maggio 1973, avverso il provvedimento ministeriale 17 marzo 1973, n. 85374/AD 115, con cui sono state respinte le istanze dell'interessato, messo a disposizione della regione Abruzzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, volte ad ottenere il rientro all'amministrazione di appartenenza, e in data 7 febbraio 1974 avverso il decreto ministeriale 6 luglio 1973 concernente il trasferimento del predetto funzionario alla sopra menzionata regione con effetto dal 1° aprile 1972 e con l'attribuzione della qualifica superiore di direttore aggiunto di divisione, a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(3866)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi numerica con elementi di programmazione presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di analisi numerica con elementi di programmazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3857)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 154, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 18 ottobre 1974 dal sig. Carlo Budano per la figlia Maria avverso il giudizio di « non maturo » espresso dalla commissione di esami di maturità scientifica presso il liceo scientifico « Fermi » di Gaeta per l'anno scolastico 1973-74.

(3597)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 153, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 9 gennaio 1975 dal signor Bernardi Agostino per il figlio Luigi avverso il giudizio di non maturità espresso dalla seconda commissione esaminatrice operante per l'anno scolastico 1973-74 presso il liceo scientifico « Avogadro » di Roma.

(3598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Montescudaio » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Montescudaio », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Montescudaio »

Art. 1.

La denominazione di origine « Montescudaio » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montescudaio » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano Toscano dall'85 al 70 %;

Malvasia del Chianti e Vermentino, da soli o congiuntamente, dal 30 al 15 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni ad uve bianche, « raccomandati » o « autorizzati » per la zona e presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 10 % del totale.

Il vino « Montescudaio » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dall'85 al 65 %;

Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, dal 15 al 25 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni ad uve rosse, « raccomandati » o « autorizzati » per la zona e presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 10 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Montescudaio » devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, e parte dei comuni di Montecatini V.C. e Santa Luce.

Tale zona è così delimitata:

dal centro abitato di Montecatini di Val di Cecina, il limite segue la strada in direzione nord fino in località C. Fontemigliari (quota 248), da qui prosegue sempre in direzione nord per la strada che porta a C. Corrente (quota 258) da dove prosegue verso nord-est lungo il corso di acqua che affluisce a quota 158 nel Botro della Mancinaia. Da quota 158 prosegue per la strada in direzione nord, che costeggia a ovest la località Oliveto fino a raggiungere il torrente Ragone e quindi il confine settentrionale del comune di Montecatini di Val di Cecina. Prosegue verso ovest lungo tale confine fino ad incontrare, in località pod. Pecchia, quello del comune di Riparbella che segue prima fino nord e poi verso sud-ovest sino all'incrocio con il confine di Castellina Marittima, in località pod. Delle Gusciane, da qui prosegue verso nord-ovest lungo il confine di Castellina Marittima ed all'incrocio con quello di Santa Luce segue quest'ultimo in direzione est per breve tratto e poi nord fino a quota 527 a sud di M. Prunicce. Da quota 527 in direzione nord-est raggiunge, seguendo una retta, quota 431 all'origine del B.tro dei Roseccoli, ridiscende quindi tale corso d'acqua verso ovest sino ad incontrare i confini della provincia di Pisa, in prossimità del podere Molino. Ridiscende verso sud lungo il confine provinciale e poi verso est costeggiando nell'ultimo tratto il torrente Sterza fino all'altezza della fattoria di Faltona, da dove raggiunge la strada che incrocia a nord la strada statale n. 68 in prossimità del km 16, raggiunta tale strada provinciale al km 5,5 circa la segue verso sud sino alla quota 57 (km 6.200 circa), da qui segue verso nord il sentiero che passa per le quote 104 (C. Porcati), 111 e 99 fino ad incontrare il B.tro del rio del Querceto che segue verso est sino alla quota 182 sulla strada per Querceto raggiunge tale località lungo la medesima e, sempre verso nord prosegue per la strada che attraversa Poggio Macchion del Lupo, P. Sassicaia, Tegolaia fino a raggiungere a Ponte Ginori la strada statale n. 68 in prossimità del km 22. Segue verso nord-ovest tale strada e di poco superato il km 24 prosegue per il B.tro dell'Anello in direzione nord sino a raggiungere la strada che costeggia ad ovest Buriano, segue tale strada verso nord costeggiando ad ovest il podere La Rocca, il C. Morelli e quindi, verso nord-ovest, passa a sud della località Cerbaina quindi, all'altezza di Sorboiano incrocia la strada per Montecatini di Val di Cecina la segue verso nord raggiungendo quest'ultimo centro abitato da dove è cominciata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Montescudaio » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di fondovalle particolarmente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Montescudaio » non deve essere superiore nel tipo bianco a q.li 120 e per il tipo rosso a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita, delle uve purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini « Montescudaio » bianco e rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche se solamente in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 per i vini « Montescudaio ».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Montescudaio » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso delicato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino « Montescudaio » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso, morbido, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, di giusto corpo, mediamente tannico, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino « Montescudaio » bianco possono essere destinate alla produzione del tipo « Vin Santo » seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei detti limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve avvenire in locali idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28 %;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35 %;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti in legno (caratelli) di capacità non superiore ai due ettolitri;

l'immissione al consumo del « Montescudaio » bianco vin santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il « Montescudaio » bianco vin santo, deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;
odore: intenso, etereo, tipico;

sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;

gradazione alcoolica minima svolta: 14;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al presente comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 31 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,25	840,25	840,50	840,25	840,25	840,20	840,30	840,25	840,25	840,25
Dollaro canadese	853,65	853,65	856 —	853,65	854 —	853,60	853,80	853,65	853,65	853,65
Franco svizzero	331,18	331,18	332 —	331,18	331,25	331,15	331,25	331,18	331,18	331,20
Corona danese	138,40	138,40	138,50	138,40	138,25	138,35	138,45	138,40	138,40	138,40
Corona norvegese	152,42	152,42	152,50	152,42	152,35	152,40	152,40	152,42	152,42	152,40
Corona svedese	190,87	190,87	191,50	190,87	190,75	190,85	190,98	190,87	190,87	190,85
Fiorino olandese	312,80	312,80	313,25	312,80	312,75	312,75	312,73	312,80	312,80	312,80
Franco belga	21,524	21,524	21,60	21,524	21,50	21,50	21,5275	21,5240	21,5240	21,50
Franco francese	180,10	180,10	180,47	180,10	180 —	180,05	180,07	180,10	180,10	180,10
Lira sterlina	1609,60	1609,60	1610 —	1609,60	1609,50	1609,55	1609,30	1609,60	1609,60	1609,60
Marco germanico	331,28	331,28	331,50	331,28	331 —	331,25	331,50	331,28	331,28	331,30
Scellino austriaco	46,13	46,13	46,14	46,13	46,10	46,10	46,12	46,13	46,13	46,10
Escudo portoghese	28,81	28,81	28,85	28,81	28,75	28,80	28,83	28,81	28,81	28,80
Peseta spagnola	12,555	12,555	12,57	12,555	12,55	12,50	12,5575	12,5550	12,5550	12,55
Yen giapponese	2,807	2,807	2,82	2,807	2,805	2,78	2,8075	2,8070	2,8070	2,80

Media dei titoli del 31 marzo 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,450
» 5 % (Ricostruzione)	95,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,750
» 5 % (Beni esteri)	90,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,850
» 9 % » » 1975	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82 —
» poliennali 7 % 1978	92,(00
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,275
Dollaro canadese	853,725
Franco svizzero	331,215
Corona danese	138,425
Corona norvegese	152,41
Corona svedese	190,925
Fiorino olandese	312,765
Franco belga	21,526
Franco francese	180,085
Lira sterlina	1609,45
Marco germanico	331,39
Scellino austriaco	46,125
Escudo portoghese	28,82
Peseta spagnola	12,556
Yen giapponese	2,807

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici mediante prova d'arte a complessivi sessanta posti di operaio qualificato in prova nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonché le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di terza categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire, con riferimento all'anno 1975, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di bandire concorsi a complessivi sessanta posti di operaio qualificato in prova;

Visto il verbale della commissione centrale per il personale della seduta n. 166 tenuta il 30 dicembre 1975, nella quale detto organo ha espresso il parere di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, commi ottavo e nono, della citata legge 13 maggio 1975, n. 157, nel senso di riservare una aliquota del 50% dei posti messi a concorso in favore degli operai di questa amministrazione inquadrati nella categoria immediatamente inferiore;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti pubblici concorsi mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova nel ruolo organico degli operai dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni:

trenta posti di motorista;
quindici posti di carrozziere;
nove posti di elettrauto;
sei posti di verniciatore.

La metà dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica di mestiere è riservata al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni inquadrato nel ruolo organico degli operai comuni. Detti posti riservati, se non ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie.

I suddetti posti saranno conferiti presso le direzioni compartimentali indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* del presente decreto.

E' consentita la partecipazione a più di uno dei concorsi sopra menzionati. In tale caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intenda partecipare.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscono il possesso);

d) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 10;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non ne abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso a trenta posti di motorista è richiesto, altresì, il possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il concorso al quale intendano partecipare;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o dalla cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto;

n) (per i soli aspiranti al concorso a trenta posti di motorista) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli, indicandone gli estremi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al settimo comma del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione, anche di uno soltanto di questi requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione. Analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'escusione dal concorso potrà essere disposta con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, da nominarsi con decreto ministeriale, saranno composte da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo della amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 7.

Prova d'arte

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte intesa a stabilire il possesso di una specifica normale capacità nel mestiere per il quale concorrono.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno dodici ventesimi.

La prova d'arte si svolgerà a Roma.

La data e l'edificio presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicati ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3)

all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza e della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'arte.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un cerificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati, senza demerito, al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, produrranno, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, distinte per ciascun concorso, saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 8, le preferenze di cui all'articolo 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie, tenendo conto delle disposizioni che prevedono riserve di posti

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo ed a un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dello accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1° - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) (per i soli candidati al concorso a trenta posti di motorista) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli (categoria, luogo, numero e data del rilascio).

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo. Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11, e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nonchè (per i soli candidati al concorso a trenta posti di motorista) l'attestazione di cui al punto 8) dello stesso art. 11.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) (per i soli candidati al concorso a trenta posti di motorista) attestazione di cui al punto 8) del precedente art. 11, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al suddetto art. 11.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi, che risulteranno idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 10 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati, con decreto ministeriale, operai qualificati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi comprese nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni, indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

E' fatto obbligo agli stessi di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di tasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Trascorso il periodo di prova, gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto ministeriale.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto ministeriale. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla corte dei conti, addì 11 *marzo* 1976
Registro n. 18 *Poste, foglio n.* 2

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO QUALIFICATO IN PROVA RIPARTITI PER MESTIERE E PER SEDE DI ASSEGNAZIONE

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Direzioni compartimentali di assegnazione										
		Piemonte-Valle d'Aosta	Liguria	Lombardia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche-Umbria	Lazio	Campania	Calabria	Sicilia	Sardegna
30	Motoristi	3	—	8	1	—	1	7	6	1	—	3
15	Carrozzieri	2	1	3	—	2	—	3	2	—	1	1
9	Elettrauto . .	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1
6	Verniciatori	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—
60												

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. .
(cognome e nome) (1)

. .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

. . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

. .
(concorso al quale intende partecipare: numero dei posti e qualifica di mestiere) (2)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso sopra indicato, per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova . . nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . in data . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (6);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al bando di concorso;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso la amministrazione . . con la qualifica di . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

i) (per i soli aspiranti al concorso a trenta posti di motorista) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli rilasciata dal prefetto di . . . . . . in data . . . (numero . . .).

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome, quindi, il cognome del marito.

(2) Indicare il concorso al quale si intende partecipare (numero dei posti e qualifica di mestiere).

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande, quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intenda partecipare.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, luogo e data di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3611)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a cinque posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche della carriera direttiva del personale del Ministero della sanità, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in medicina veterinaria.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè essere decaduti dallo impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni, *rimanendo assorbita ogni altra elevazione* eventualmente spettante, per i mutilati e gli invalidi di guerra, per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e gli invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori di ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), per le vedove e per gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè per i soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

b) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

c) per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

4) il limite massimo di età è stabilito in anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Le elevazioni, di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4), 5) e 6), si cumulano tra loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

7) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano *stati deportati o internati per motivi di persecuzione* razziale;

8) il limite massimo di età è portato a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Sono comunque applicabili eventuali altre elevazioni, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, e pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilità, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) luogo e data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università in cui è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione della data e dell'università in cui è stato rilasciato, ovvero il possesso del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università che lo ha rilasciato.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, dall'impiego ovvero dichiarati decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano le dichiarazioni sopra indicate non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte su carta recante bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata d'autorità diversa da quella prescritta dal bando di concorso entro un termine perentorio di cinque giorni mediante invito da comunicarsi all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio nonchè l'eventuale prova facoltativa, secondo il programma stabilito con il decreto ministeriale 24 marzo 1975 citato in premessa (vedi allegato al presente decreto).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 *nel giorno* 16 *giugno* 1976, *con inizio alle ore* 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso i laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, via Tiburtina n. 221, *il giorno* 26 *luglio* 1976, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ed abbiano superato la prova scritta, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nelle sedi e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica e all'eventuale colloquio è candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi; tali documenti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua voce, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero, qualora lo stesso non sia stato ancora rilasciato, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non e ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità dallo stesso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da quanche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non puo essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva di ralferma, in carriera continuativa e quelli appartenenti a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti rilasciati a norma dell'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o da atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di uno dei documenti di rito nel termine prescritto dal presente bando, comporta la decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso.

Art. 9.

Graduatoria del concorso e dichiarazione dei vincitori

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito formulata dalla commissione secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato e, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni vigenti, dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; della pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati veterinari in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei veterinari dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova, è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara al risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 348

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

A) Eziologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, mal rossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

B) Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnica:

1) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni e del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

2) igiene zootecnica;

3) alimentazione del bestiame;

4) produzione zootecnica;

5) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

6) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste in:

A) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

B) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Disinfezione e disinfestazione.

C) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria. Organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . ,. (provincia di . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite massimo di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . .; presso l'Università di (o dall'Università di) . . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . . in qualità di . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazone deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

Data, ...

Firma

. . . .

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3760)

Rinvio delle operazioni di sorteggio dei professori universitari, dei primari, dei sovraintendenti sanitari, dei direttori sanitari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per sanitari ospedalieri.

Il Ministro per la sanità comunica che le operazioni di sorteggio dei professori universitari, dei primari, dei sovraintendenti sanitari, dei direttori sanitari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per sanitari ospedalieri, già previste per il giorno 2 aprile u.s., sono rinviate, per indisponibilità di uno dei componenti, al giorno 6 aprile p.v. alle ore 9 presso il Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali.

(3997)

MINISTERO DELLA DIFESA

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia o scienze biologiche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1975, registro n. 41 Difesa, foglio n. 34, concernente la composizione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico,

fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia o scienze biologiche, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975;

Accertata la necessità di aggregare alla predetta commissione un membro aggiunto per il colloquio facoltativo della lingua inglese;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ed all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

Alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia o scienze biologiche, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975, viene aggregato il seguente membro aggiunto per gli esami della materia a fianco indicata:

Massaro dott. Saverio, direttore di sezione: colloquio facoltativo di lingua inglese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 39

(2930)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975, registro n. 50 Difesa, foglio n. 228, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 22 novembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Giotto dott. Valter, dirigente superiore.

Membri:

Sorci dott. Aldo, primo dirigente;
Guerrasio dott. Luigi, ingegnere superiore;
Talamo prof. Francesco, ordinario di meccanica e macchine nell'I.T. « Galilei » di Roma;
Ronchi prof. Vittorio, ordinario di matematica e fisica nell'I.T. « Botticelli » di Roma.

Segretario:

Badolati dott. Roberto, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 41

(2929)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quaranta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « famiglio » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 12 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975, registro n. 50 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quaranta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « famiglio » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(2773)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a undici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 208, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di undici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 216, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del candidato risultato idoneo nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Napoli:

1. Squadrilli dott. Giorgio . . . . punti 33,49 su 100

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 166

(3386)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1975, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie vacanti nei comuni della classe seconda nell'ordine appresso indicato:

1. Tamburrano dott. Nicola	punti	81,515	su 100
2. Porcile dott. Luciano	»	75,425	»
3. De Pascale dott. Mario	»	71,825	»
4. Florio dott. Pietro	»	71,620	»
5. Armocida dott. Elio	»	71,465	»
6. Taranto Fausto	»	70,005	»
7. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	69,280	»
8. De Marco dott. Luigi	»	68,695	»
9. Circosta dott. Lorenzo	»	68,370	»
10. Sorbo dott. Giuseppe	»	63,657	»
11. Riminucci dott. Adello	»	62,050	»
12. Forin Guerrino	»	61,615	»
13. Chiarello Gaetano	»	61,400	»
14. Galeone Giovanni	»	61,375	»
15. Mastrobuoni dott. Giuseppe	»	61,000	»
16. Graziani Franco	»	60,875	»
17. Abatecola Giovanni	»	60,485	»
18. La Scala dott. Senzio	»	58,420	»
19. Carusi dott. Agostino	»	58,045	»
20. Zaffanella Aldo	»	57,330	»
21. Borgo dott. Antonio Angelo	»	57,215	»
22. Mazza dott. Mameli	»	55,565	»
23. Dejana Luca	»	55,342	»
24. Lecis Nicola	»	54,515	»
25. Marcuzzi dott. Umberto	»	54,235	»
26. Bressi Saverio	»	53,515	»
27. Vallefuoco dott. Antonio	»	53,505	»
28. Mileti dott. Giuseppe	»	52,675	»
29. Cavalieri Giuseppe	»	52,455	»
30. Canestrari Valentino	»	52,450	»
31. Bruno Carmelo	»	52,300	»
32. Molinari Annibale	»	51,270	»
33. Barban Giuseppe	»	51,104	»
34. Celsi Giuseppe	»	50,890	»
35. Passaretti dott. Umberto	»	50,685	»
36. Savino Giuseppe	»	49,605	»
37. Marinelli Gaspero	»	49,040	»
38. Perin Guerrino	»	48,465	»
39. Gazzellone Francesco	»	48,060	»
40. Triarico Ennio	»	47,800	»
41. Amoruso Gregorio	»	47,150	»
42. Ianigro Antonio	»	46,772	»
43. Di Stefano Mario	»	46,290	»
44. Carabini Nazario	»	45,550	»
45. Spiezia Giovanni	»	45,415	»
46. Pelagalli Vittorio	»	44,395	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3123)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 31 ottobre 1975, n. 1217 e 8 gennaio 1976, n. 2, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia;

due posti di assistente dell'istituto di semeiotica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Catania.

(3782)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare, 30 gennaio 1976, n. 47, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(3783)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica presso il presidio di Camposanmartino (Padova).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova) - tel. 049/570500.

(4004)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario gastroenterologo-endoscopia;

cinque posti di assistente del servizio di guardia medica, accettazione e pronto soccorso;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia;

un posto di assistente medico laboratorista;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia) - tel. 86111-2-3-86305-86005.

(3900)

OSPEDALE «S. GERARDO DEI TINTORI» DEL CIRCOLO DI MONZA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16 - tel. 039/82261-2-3-4-5.

(3899)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 21 gennaio 1976, n. 1/*C* e 16 marzo 1976, n. 26/*A*, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

due posti di assistente del servizio di laboratorio di ricerche chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como) - tel. 23301.

(3836)

OSPEDALE «C. ONDOLI» DI ANGERA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 gennaio 1976, n. 10, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(3904)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 novembre 1975, n. 480, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì), corso d'Augusto, 229.

(3256)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia), viale Principe Amedeo, 20 - tel. 49741.

(3779)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

tre posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia), viale Principe Amedeo, 20 - tel. 49741.

(3804)

OSPEDALE CIVILE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione commissariale 20 marzo 1976, n. 149, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto), viale Venezia.

(3834)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente, in Ascoli Piceno, via Trivio, 25.

(3902)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONÀ DI PIAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della prima e seconda divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di O.R.L.;
due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso (disciplina equivalente: chirurgia generale);
tre posti di assistente del servizio di anestesia;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(3905)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 marzo 1976, n. 178 e 31 marzo 1976, n. 212, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica;
un posto di assistente della divisione di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pescara.

(3957)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 marzo 1976, numeri 230 e 232, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale civile:
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di medicina generale per l'attività emodialitica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo, via Saliceti, 8.

(3901)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente di terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(3903)

OSPEDALE TISIOPNEUMOLOGICO «ST. A. TANZARELLA» DI OSTUNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto (responsabile del laboratorio di analisi) e un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi) - tel. 971568.

(3694)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto del centro per le microcitemie;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3778)

OSPEDALE «R.C.S. DELL'ANNUNZIATA» DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(3781)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo), via Spielberg, 58.

(3825)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 febbraio 1976, n. 109, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Legnago (Verona).

(3826)

Diminuzione del numero dei posti del concorso a due posti di assistente della sezione autonoma di emodialisi

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione autonoma di emodialisi, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1976, è diminuito da due a uno.

Rimangono invariati i termini per la presentazione delle domande.

(3827)

OSPEDALE CIVILE «S. GIACOMO» DI TORREMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente della sezione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(3780)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. **1**.

Proroga dei termini per l'utilizzazione delle graduatorie relative a pubblici concorsi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Limitatamente ai posti appartenenti alla carriera esecutiva e fino al 31 dicembre 1976, la giunta regionale ha la facoltà di procedere alla nomina di cui all'art. 94 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, oltre i termini previsti dallo stesso articolo, quando le relative graduatorie siano state approvate dopo il 1° aprile 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. **2**.

Integrazione dell'art. 11 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, riguardante l'istituzione dell'istituto professionale regionale per l'industria, l'artigianato ed il commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, è inserito il seguente:

« I diplomi di qualifica per segretario di azienda o addetto alla segreteria d'azienda e per contabile d'azienda o addetto alla contabilità di azienda sono validi per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 78, secondo comma, 17° alinea, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, con le modifiche apportate dalla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13. Il diploma di qualifica per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo è valido per l'ammissione ai concorsi medesimi, limitatamente ai posti aventi attinenza con l'indirizzo turistico-alberghiero ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. **3**.

Modificazione dell'art. 14 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l'articolo medesimo è completato dal testo seguente:

« Assistenza rogatoria — esercitata, di norma, dal dirigente dei servizi di segreteria della giunta — sugli atti deliberativi della giunta e degli altri organi esecutivi della Regione.

Assistenza rogatoria sui contratti e le convenzioni dell'amministrazione regionale.

Rapporti con la commissione di coordinamento ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. **4**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 1° trimestre dell'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1976.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, approvato con legge regionale 4 aprile 1975, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. 5.

Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale del protocollo di intesa, convenuto per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1975 tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti dalle imprese private che gestiscono autolinee in concessione ed applicano il contratto A.N.A.C., allo scopo di realizzare la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore ed al fine, altresì, di garantire l'efficienza e la continuità dei detti pubblici servizi, la regione Valle d'Aosta concede alle imprese medesime:

a) un contributo annuo pari a L. 2.818.596 per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1975;

b) un contributo *una tantum* pari a L. 200.000 (comprensive degli oneri a carico del lavoratore), oltre agli inerenti oneri a carico dell'impresa, per ogni dipendente in servizio nel periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974.

Il contributo sarà determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nel semestre.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi alle imprese:

che applichino il nuovo contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 10 novembre 1975 per l'attuazione del protocollo d'intesa;

che abbiano garantito la normale efficienza del servizio e osservato le disposizioni contrattuali di lavoro nonchè le leggi sociali.

Art. 3.

La misura dei contributi per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola.

Il pagamento dei contributi sara autorizzato con decreto del presidente della giunta regionale sulla scorta dei dati forniti dalle aziende.

A tale scopo le aziende stesse dovranno presentare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda in bollo diretta al presidente della giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o della sede di impresa che nei confronti dei dipendenti verrà applicato il nuovo contratto di lavoro di cui all'art. 1;

2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti iscritti nei libri matricola dell'impresa o della sede di impresa a partire dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974, alle imprese di cui all'art. 2 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento economico e di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del precedente contratto A.N.A.C.

Tale contributo sostituisce quello di cui al punto *b*) dell'art. 1.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata e impegnata, per l'anno 1975, la spesa di lire 370 milioni, il cui onere graverà sul cap. 481 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previa riduzione di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) . . . . L. 370.000.000

In aumento:

Cap. 481. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 23 giugno 1975, n. 25) . . L. 370.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 6.

Proroga, per l'anno 1975, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate, per l'anno 1975, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3, 30 agosto 1970, n. 22, 3 agosto 1971, n. 7, 20 maggio 1972, n. 4, 27 aprile 1973, n. 21 e 6 agosto 1974, n. 29, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1975, ai sensi del paragrafo 7) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1975 e fino all'anno finanziario 1994.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l'anno finanziario 1975:

mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1975 («Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare»), il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 430.000.000 a L. 470.000.000 mediante prelievo della somma di L. 40.000.000 dal cap. 271 del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato *F*»), sul quale risulta disponibile la somma annua di L. 40.000.000;

b) per i successivi anni finanziari;

mediante imputazione della spesa annua di L. 40.000.000 al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1994.

Per l'anno 1975 è impegnata la spesa di L. 40.000.000 sul predetto cap. 265 del bilancio stesso.

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l'art. 3 della legge 20 maggio 1972, n. 4, con l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e con l'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

« L. 13.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1994.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonchè nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue L. 25.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ».

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 3 della presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 204.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 % a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 7.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1976, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1976, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire un miliardo.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio « fontina ».

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1976, con l'assegnazione all'apposito capitolo corrispondente al cap. 255 dell'esercizio 1975 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 8.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario « Ru d'Arlaz », con sede in comune di Montjovet.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario « Ru d'Arlaz », avente sede in comune di Montjovet, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, fino alla concorrenza massima di lire trecentoquarantamilioni, per la stipulazione di un mutuo integrativo di lire duecentosessantamilionicentodiecimila, da con-

trarsi dal Consorzio con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione di un canale irriguo al servizio del comprensorio del Consorzio stesso.

La garanzia fideiussoria è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del Consorzio, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1976, con l'assegnazione all'apposito capitolo corrispondente al cap. 255 dell'esercizio 1975 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 gennaio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 9.

Interventi per l'istituzione di biblioteche pubbliche e centri sociali di educazione permanente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione allo scopo di favorire la formazione e la crescita culturale della comunità valdostana promuove, previa la intesa con gli enti locali, e con le comunità montane, le seguenti iniziative:

a) istituzione di biblioteche e di centri sociali di educazione permanente;

b) costruzione e sistemazione di edifici con la destinazione di cui alla precedente lettera *a*); attrezzature e arredamento dei relativi locali.

Art. 2.

Il consiglio regionale determinerà con successivo regolamento i criteri di attuazione della presente legge.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 200 milioni, il cui onere graverà sul cap. 673, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

La predetta spesa è impegnata sul succitato cap. 673 del bilancio.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo II - Sezione II - Istruzione e cultura
Categoria III - Trasferimenti

Cap. 673. — Contributi a favore di comuni e di comunità montane della Regione per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici da adibire a biblioteche pubbliche e relative attrezzature, arredi e dotazioni librarie . . . L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 gennaio 1976

ANDRIONE

(3727)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760880)